

ANCORA ANTIRICICLAGGIO E ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLO STUDIO NOTARILE: COSA, COME E PERCHE'

Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo

29 novembre 2023

**LETTERA DELLA COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO
DEL 9 OTTOBRE 2023 A TUTTI I NOTAI
GUIDA E MATERIALI PER LA FORMAZIONE DELLA CATEGORIA NOTARILE**

La Commissione AR ha predisposto una Guida agli adempimenti AR
→ un unico documento riepilogativo d'aiuto per verificare la corretta:

- applicazione della normativa AR;
- organizzazione interna dello studio notarile.

Materiale già tutto disponibile sulla RUN nell'Area "Antiriciclaggio".

LE REGOLE TECNICHE DEL CNN

La normativa AR demanda agli organismi di autoregolamentazione delle categorie professionali (CNN) la specificazione della norma primaria (D.LGS. 231/2007), mediante l'emaneazione di *regole tecniche*:

- sono normativa di rango equiparabile alla legge;
- ne integrano il precetto, contenuto e modalità operative;
- la loro osservanza è obbligatoria.

Una prima versione delle RT già nel 2017.

Il 28 aprile 2023 il CNN ha approvato una sezione seconda delle RT sulla Valutazione del Rischio.

LE REGOLE TECNICHE DEL CNN

La novità sostanziale è contenuta nella Sezione seconda,

→ procedura di Valutazione del Rischio.

Finalità → mettere in condizione il notaio di dimostrare in sede ispettiva,
in modo oggettivo ed incontestabile:


- il livello di rischio presente al momento della prestazione;
- e la conseguente correttezza del tipo di adeguata verifica adottato.

La VR logicamente precede l'AV

giustificandone la tipologia prescelta (semplificata, ordinaria o rafforzata).

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A conclusione della valutazione del rischio,
è possibile classificare l'operazione a rischio:



L'estensione dell'AV va commisurata al rischio in concreto rilevato.

***SOFTWARE* PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Per rendere più agevole la valutazione del rischio,
usiamo il *software* che consente di:

- stampare un *report* dettagliato da conservare nel fascicolo AR;
- dimostrare, a posteriori, in sede ispettiva, la legittimità della scelta del tipo di adeguata verifica effettuata.

ADEGUATA VERIFICA ED ATTIVITA' **EXTRA-ROGITO**

Fuori dalle ipotesi in cui sussiste l'obbligo giuridico di ricevere l'atto (27 L.N.)

Sempre: AV – analisi del rischio - raccolta e conservazione informazioni

SEMPRE NECESSARIO IL FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO

Art. 35, 1° C.: I SO, prima di compiere l'operazione, **inviano senza ritardo alla UIF una SOS** quando **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli di sospettare** che siano in corso operazioni di riciclaggio o che comunque i fondi provengano da attività criminosa.

2 C. In presenza degli elementi di sospetto, i SO **non compiono l'operazione** fino a quando non hanno effettuato la SOS.

Nel caso in cui sia materialmente impossibile effettuare l'adeguata verifica, **il N. deve astenersi dall'esecuzione della prestazione** e valutare se sussistano gli estremi per una SOS, senza che possa ravvisarsi alcun automatismo tra astensione e segnalazione.

VENDITA FORZATA E ANTIRICICLAGGIO

Quesito n. 3-2020/B. Antiriciclaggio e procedure esecutive

Studio 45-2020/E 3-2020/B (4 dicembre 2020)

E' controversa l'applicabilità della normativa AR in sede di vendita forzata e di vendita competitiva (in sede concorsuale).

Dimensione coattiva della vendita → contro la volontà del debitore.

L'attività di riciclaggio è posta in essere dall'acquirente attraverso l'acquisto di beni in sede di espropriazione forzata o procedure concorsuali.

VENDITA FORZATA E ANTIRICICLAGGIO

ESECUZIONE INDIVIDUALE:

si esclude l'applicabilità della normativa in ragione del fatto che il professionista non agisce in quanto tale, ma quale delegato del giudice. E' possibile arrivare a ritenere, al più, che il professionista delegato, **ove riscontri evidenti indici di operazione sospetta**, debba tempestivamente avvertire il giudice affinché quest'ultimo valuti, quale *dominus* della procedura, se procedere alla comunicazione/segnalazione.

VENDITA FORZATA E ANTIRICICLAGGIO

ESECUZIONE CONCURSUALE

Peculiare ipotesi della **vendita competitiva** che si conclude con **atto notarile**:

“l’ipotesi in esame è più riconducibile, rispetto alla vendita nel procedimento di espropriazione forzata, nel perimetro applicativo della normativa AR.”

FORMAZIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

Dobbiamo (i) curare l'organizzazione dello studio, (ii) formare il personale e (iii) dotarci di procedure interne per la valutazione del rischio.

Ma come?

- Conservando la documentazione dell'attività di formazione;
- Elaborando una **guida interna** all'AV, quanto meno raccogliere un set di documentazione da consultare, con il materiale normativo e regolamentare;
- **Classificando le operazioni** in base al rischio inerente-astratto;
- Predisponendo **moduli** da poter utilizzare per raccogliere le informazioni AV;
- Formando un **sotto-fascicolo**, all'apertura della pratica, per la documentazione raccolta, le note e quanto altro pertinente l'AV, al fine di renderlo disponibile in sede di ispezione.

SULLA RUN TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ED IL MATERIALE

Area Notaio/Antiriciclaggio/Valutazione del rischio e verifica della clientela/Prassi Operative

- ✓ SOFTWARE SPERIMENTALE
- ✓ CARTELLINA FASCICOLO AR
- ✓ MODULO UNICO ADEGUATA VERIFICA
 - ✓ REGOLE TECNICHE
 - ✓ SEQUENZA OPERATIVA
 - ✓ FAQ COLLABORATORI
 - ✓ GLOSSARIO
 - ✓ BLACK LIST
 - ✓ SCHEMI UIF
- ✓ INDICATORI DI ANOMALIA (2010)

LE CRIPTOVALUTE (CRIPTOATTIVITÀ)

E' una rappresentazione digitale in un registro informatico (basato su tecnologia blockchain) di un valore, utilizzata come mezzo di scambio o per finalità di investimento.

La sua disponibilità è determinata dal possesso delle chiavi di accesso al registro informatico.

Gli strumenti di accesso possono essere nella diretta disponibilità della persona fisica o utilizzati per il tramite di un intermediario specializzato (*exchange*).

CRIPTOVALUTE

Detenzione diretta della criptovaluta attraverso l'uso:

1. di una chiave crittografica alfanumerica «pubblica»;
2. e di chiavi private con cui il «valore» potrà essere in tutto o in parte trasferito.

Le chiavi private sono custodite tramite *wallet* virtuali che possono essere:

- ✓ digitali: applicazioni software o piattaforme online cui si accede con credenziali;
- ✓ fisici: dispositivi da custodire per disporre delle criptovalute.

CRIPTOVALUTE DAL PUNTO DI VISTA DELL'ANTIRICICLAGGIO

IN CASO DI GESTIONE DIRETTA DELLA CRIPTOATTIVITÀ DA PARTE DELLA PERSONA FISICA:

- non esiste un metodo sicuro per riferire ad una determinata persona la sua disponibilità;
- non vi è un tracciamento con riferimenti personali (le chiavi private sono gestibili tramite credenziali che non hanno alcun collegamento diretto alle persone);
- non vi è modo certo per individuare le persone fisiche dei disponenti e dei beneficiari;
- l'identificazione del TE può essere effettuata solo attraverso le dichiarazioni del cliente;
 - la verifica dell'identificazione del TE non sarà semplice;
 - da valutare caso per caso, la conclusione positiva della verifica stessa;
- conseguente alta probabilità ed opportunità della SOS per mancato completamento dell'AV.

CRIPTOVALUTE DAL PUNTO DI VISTA DELL'ANTIRICICLAGGIO

Situazione meno complessa in presenza di intermediari delle operazioni in criptovalute.

I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono:

- inseriti nel novero degli altri operatori non finanziari;
- tenuti all'iscrizione all'Albo per l'esercizio professionale di servizi di intermediazione in criptovalute;
- tenuti all'AV ed alla segnalazione di operazioni sospette.

CRIPTOVALUTE DAL PUNTO DI VISTA DELL'ANTIRICICLAGGIO

I soggetti che prestano professionalmente tali servizi devono comunicare all'Organismo Agenti e Mediatori, che tiene il Registro, i dati identificativi del cliente e l'operatività complessiva per singolo cliente.

→ l'individuazione del TE può essere portata a termine in presenza di idonea documentazione dell'intermediario attestante il soggetto disponente e beneficiario.

In tal modo sarà possibile l'effettiva verifica del TE rispetto alle dichiarazioni del cliente.

DONAZIONE DI CRIPTOVALUTA

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO E INFORMATICA UFFICIO STUDI

Quesito di Diritto dell'Informatica n. 1-2022/DI e Antiriciclaggio n. 4-2022/B
Risposta del 20 aprile 2022

Si chiede se sia ammissibile una donazione di criptovaluta e, in subordine, ove ritenuta ammissibile, se esistono delle modalità operative suggerite per verificare il trasferimento tra donante e donatario e, quindi, degli elementi minimi da menzionare in atto per il tracciamento dell'operazione.

DONAZIONE DI CRIPTOVALUTA

Modalità con cui è possibile realizzare un trasferimento di criptovaluta tra privati:

1. trasferendo la criptovaluta «vera e propria» (cioè una certa quantità informatica di valore che viene spostata dal conto del trasferente a quello del ricevente);
2. Trasferendo la «chiave privata» (ossia il codice segreto che consente di disporre della quantità informatica di valore associata alla corrispondente chiave pubblica);
3. trasferire il «wallet» mediante consegna del dispositivo fisico o delle credenziali di accesso.

DONAZIONE DI CRIPTOVALUTA

Risposta a quesito del 20 aprile 2022

«Si fa presente che, in assenza di istruzioni precise in merito e al fine di diramare indicazioni alla Categoria per dipanare i sempre più frequenti dubbi sul tema, questo Consiglio Nazionale ha formulato al MEF uno specifico quesito in merito alla operatività del notaio che intervenga in un trasferimento di criptovalute tra privati effettuato senza ricorrere ad un soggetto iscritto nel Registro istituito dal predetto Decreto Ministeriale.

Nelle more del chiarimento richiesto, si suggerisce la massima cautela, valutando l'opportunità di indicare alle parti di avvalersi di un prestatore di servizio di *exchange* iscritto nell'apposito registro per il perfezionamento dell'operazione.»

COMPRAVENDITA DI IMMOBILE E PAGAMENTO DEL PREZZO IN BITCOIN

Quesito Antiriciclaggio n. 3-2018/B

La fattispecie: la società Alfa, parte venditrice, e Tizio, parte acquirente, intendono stipulare un atto di compravendita avente ad oggetto un bene immobile ad un prezzo che, seppur determinato in euro, verrebbe regolato in bitcoin.

Ciò posto, si chiede di sapere se il pagamento del prezzo della vendita di un bene immobile in bitcoin - o altra criptovaluta - violi le norme in materia di limitazione all'uso del denaro contante, nonché quelle in materia di indicazione analitica dei mezzi di pagamento.

COMPRAVENDITA CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN BITCOIN

Le operazioni in altre sono sicuramente tracciabili in senso informatico.

Nel sistema rimane traccia indelebile del fatto che *l'ignoto detentore* di una chiave privata, corrispondente ad una data chiave pubblica, ha trasferito bitcoin ad un *altro ignoto detentore* di altra chiave privata corrispondente, a sua volta, ad altra chiave pubblica.

I sistemi di accesso informatici, senza eccezioni, **non** si fondano sul concetto di “identificazione”, bensì sulla mera verifica di credenziali informatiche.

La differenza ai fini della normativa antiriciclaggio, non è di poco conto.

L'utilizzo di un sistema informatico **non garantisce l'identità del soggetto** che effettua un accesso, essendo tale sistema unicamente programmato per abilitare determinate funzioni qualora l'utente sia provvisto delle corrette credenziali di sblocco (pin, codici, etc.).

COMPRAVENDITA CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN BITCOIN

L'operazione in bitcoin costituisce una transazione che proviene da un "conto" che l'acquirente dichiara essere proprio, ad un altro conto del quale, parimenti, il venditore asserisce la titolarità, ma il **tutto senza che possa esservi il benché minimo riscontro della veridicità di tali dichiarazioni.**

Problematica → violazione della normativa sulla limitazione all'uso del denaro contante.

Se la finalità delle norme sul limite all'uso del contante è garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia (canalizzazione dei flussi finanziari attraverso le banche) le caratteristiche intrinseche del sistema bitcoin indurrebbero a ritenere che l'impiego di tale sistema neghi a monte la ratio di tali norme.

COMPRAVENDITA CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN BITCOIN

Altrettanto problematica è la possibilità di indicare analiticamente i mezzi di pagamento.

L'indicazione delle chiavi pubbliche/private non soddisfa il requisito della tracciabilità perché:

- non consente di risalire al titolare del portafoglio virtuale;
- non dà certezze legali sulla titolarità del conto virtuale.

Attesa la scottante attualità e la particolare complessità della materia, occorre concludere che i profili problematici sollevati, allo stato attuale non possono trovare ancora risposte certe, necessitando di un maggiore grado di approfondimento.

... si pone un'oggettiva impossibilità di adempiere ai summenzionati obblighi AR

→ si suggerisce una valutazione circa l'opportunità di procedere ad effettuare una SOS.

AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE CONFERIMENTO DI CRIPTOVALUTA

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA DEL 24 OTTOBRE 2018

IL FATTO:

un notaio verbalizza un'assemblea di una s.r.l. in cui si delibera un aumento di capitale a pagamento che viene liberato mediante il conferimento in natura (escludendo quindi che si possa trattare di un conferimento in denaro) di una certa quantità di una specifica criptovaluta.

Il notaio non iscriverne la delibera al Registro delle Imprese sul presupposto che le criptovalute, stante la loro volatilità, non consentirebbero una valutazione economica concreta del conferimento.

AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE CONFERIMENTO DI CRIPTOVALUTA

Il Tribunale di Brescia con decreto del 18 luglio 2018:

- evidenzia che ciò che viene conferito deve essere suscettibile di valutazione economica e, a tal fine, è necessario che vi sia un mercato del bene che si conferisce;
- sottolinea che il conferimento dovrebbe poter essere bersaglio dell'aggressione da parte di creditori e suscettibile di esecuzione forzata;
- precisa che un ipotetico pignoramento della criptovaluta non sarebbe di fatto possibile per l'esistenza di dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico che impedirebbero, senza la collaborazione del debitore, l'espropriazione forzata;
- rileva che la moneta virtuale conferita è in fase sostanzialmente embrionale;
- statuisce che la criptovaluta in oggetto non ha ancora i requisiti minimi per poter essere assimilata ad un bene suscettibile di valutazione economica e, quindi, possibile oggetto di conferimento.

AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE CONFERIMENTO DI CRIPTOVALUTA

La Corte d'Appello di Brescia con decreto del 24 ottobre 2018:

- statuisce non è possibile attribuire un valore effettivo e certo delle criptovalute, attesa la loro volatilità e non ci sono le condizioni per una valutazione concreta del *quantum* destinato alla liberazione dell'aumento di capitale sottoscritto.
- conferma il rigetto del ricorso ex art. 2436 c.c. proposto innanzi al Tribunale di Brescia;
- conferma, sia pure con diversa motivazione, il provvedimento reclamato.